



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, e, in particolare, l'articolo 137 che prevede che presso il Ministero dello sviluppo economico sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260, concernente il «Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo»;

VISTO l'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, secondo cui per essere iscritte all'elenco, le associazioni devono dimostrare di possedere specifici requisiti;

VISTO il DPCM n. 273/2010 che modifica l'articolo 3, comma 2, del DM 20/99 sui termini di conclusione dell'istruttoria;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", in particolare l'art. 2 in base al quale si prevede, tra l'altro, che "Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2023 registrato dalla Corte dei Conti in data 04/05/2023 al n. 572, con cui il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;

VISTA l'istanza proposta in data 23 dicembre 2011 dall'Associazione Consumatori Piemonte al Ministero dello Sviluppo Economico (ora Mimit), per l'iscrizione all'elenco nazionale delle Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale;

VISTO il decreto 25 ottobre 2012, notificato all'Associazione con nota prot. n. 0222359 del 26/10/2012, con cui il Ministero negava all'Associazione l'iscrizione al suddetto elenco evidenziando la carenza di taluni requisiti previsti dall'art. 137 del Codice del Consumo;

VISTO il ricorso, datato 21 dicembre 2012, presentato dall'Associazione al TAR Lazio di Roma, per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del suddetto decreto;

VISTO che con ordinanza n. 455 del 2013 il TAR ha respinto la domanda cautelare, non ritenendo il giudice adito sussistente il paventato *periculum in mora*;

VISTO che con ordinanza n. 2472 del 2013 il Consiglio di Stato, sez. VI, accoglieva l'appello cautelare, tuttavia riteneva che le esigenze cautelari prospettate potessero essere adeguatamente soddisfatte, senza sospendere gli effetti del provvedimento impugnato, mediante una sollecita definizione nel merito della controversia;

CONSIDERATA la sentenza n. 11380/2016 del TAR Lazio Sez III ter, che respingeva il ricorso presentato dall'Associazione Consumatori Piemonte avverso il summenzionato decreto di diniego;

VISTO il ricorso in appello, datato 11 maggio 2017, presentato dall'Associazione al Consiglio di Stato, per l'annullamento della predetta sentenza del TAR Lazio di Roma, Sez. III ter;

PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato n. 3955 del 2023, pubblicata in data 19 aprile 2023, che accoglieva il ricorso proposto dall'Associazione Consumatori Piemonte avverso la predetta sentenza del TAR Lazio, limitatamente alla domanda di annullamento del decreto di diniego emanato da questo Ministero;

VISTO il paragrafo 19 della motivazione della sentenza che dispone che *"In esecuzione della presente decisione il Ministero provvederà ad iscrivere l'Associazione appellante nell'Elenco nazionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 137 del d.lgs. n. 206 del 2005"*;

VISTO che con la citata sentenza il Consiglio di Stato *"Visto l'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., dispone che il Ministero, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione, si determini come indicato al paragrafo 19 della motivazione"*;

CONSIDERATO che la formale comunicazione della predetta sentenza è avvenuta il 01/08/2023 con nota dell'Avvocatura Generale dello Stato indirizzata a questa Direzione generale (prot. di pari data n. 0247795);

VISTO il combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260 e dell'art. 137, comma 4, del d. lgs. n. 206 del 2005 che prevedono l'aggiornamento annuale dell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, previa verifica del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione;

CONSIDERATO che l'Associazione Consumatori Piemonte non ha presentato, nel corso degli anni successivi alla data di diniego, ulteriori e autonome istanze di iscrizione all'elenco di cui all'art. 137 del d.lgs. n. 206 del 2005

DECRETA

Articolo 1 *(Iscrizione all'elenco)*

L'Associazione Consumatori Piemonte, con sede legale in Via San Francesco d'Assisi, 17, 10122, Torino, è iscritta per l'anno 2012, all'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di cui all'art 137 del d. lgs. 206 del 2005.

Articolo 2 *(Comunicazioni, oneri di trasparenza)*

Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione interessata e pubblicato sul sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'articolo 4, comma 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260.

Articolo 3 *(Impugnazione del provvedimento)*

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, e in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il presente Decreto è impugnabile con ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Lazio di Roma entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento dello stesso o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari o in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine.

Roma, li 30 agosto 2023

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianfrancesco Romeo